



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

**Testo licenziato con modifiche dalla Prima Commissione in sede referente ai
sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 8

d’iniziativa dei consiglieri Finco, Bisaglia, Boron, Centenaro, Corsi, Favero,
Piccinini e Rigo.

licenziato il **6.4.2022** nella seduta n. **57**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 39	33		6
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in Aula: il consigliere Nicola Ignazio FINCO

Correlatore in Aula: il consigliere Giacomo POSSAMAI

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

R e l a z i o n e

Relatore: il consigliere Nicola Ignazio Finco

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con la presente proposta di legge di iniziativa regionale e da trasmettere al Parlamento nazionale, si intende promuovere un emendamento di modifica all’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con l’obiettivo di apportare delle correzioni di rilievo, atte ad introdurre importanti novità nel settore dei permessi e delle licenze a beneficio degli amministratori locali. Il testo unico in esame, in quanto normativa di riferimento per la disciplina degli enti locali, rimane ad oggi la più importante base giuridica attraverso la quale individuare la disciplina ed i principi in materia di ordinamento degli enti territoriali.

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di valorizzare il ruolo dei singoli amministratori nell’espletamento della loro pubblica attività e nell’esercizio della loro funzione di rappresentanza, ottemperando nel modo più efficace alle ineluttabili esigenze lavorative personali, fruendo all’occorrenza anche di permessi retribuiti.

La proposta di legge cerca in tal modo di favorire, e al contempo di stimolare, l’oramai sempre più flebile apporto della società civile alla gestione della cosa pubblica, soprattutto alla luce di un ricambio generazionale che, anche nelle piccole comunità, tarda a compiersi. Per questo motivo, una siffatta proposta emendativa risulterebbe altrettanto opportuna per supportare le nuove generazioni che si affacciano per la prima volta sul mondo dell’amministrazione locale, e che molto spesso devono altresì affrontare tutte le difficoltà concernenti la ricerca di un’occupazione.

Ad ogni modo, l’introduzione del comma 4 bis all’articolo 79 e di una modifica all’articolo 80 del vigente decreto legislativo 267/2000, permetterebbe di non circoscrivere i permessi retribuiti ai soli componenti degli organi esecutivi degli enti locali, ma di estenderli anche ai consiglieri comunali e circoscrizionali, ampliando di fatto la portata applicativa dell’intera disciplina.

Nel dettaglio l’articolo 1 del provvedimento, prevedendo l’aggiunta del comma 4 bis al citato articolo 79, riconosce il diritto del consigliere di astenersi dal posto di lavoro per 3 ore al mese fino ad un massimo di 12 ore, per ogni delega affidatagli dal sindaco, che si aggiungono alle 6 ore riconosciute nel caso in cui lo stesso consigliere ricopra i ruoli di vicepresidente del consiglio comunale, presidente di commissione oppure capogruppo consiliare.

L’articolo 2 dispone l’adeguamento dell’articolo 80 alle modifiche apportate dal sopracitato comma 4 bis, prevedendo la retribuzione delle assenze dal servizio introdotte anche per i consiglieri comunali e circoscrizionali.

L’articolo 3, introdotto in esito all’approvazione di un emendamento depositato nel corso dell’esame sul testo, svolto dalla Prima Commissione consiliare, prevede la declaratoria di assenza di oneri per il bilancio statale.

All'articolo 4, infine, si definisce la decorrenza dell'efficacia delle modifiche normative proposte dal provvedimento, fissata nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella seduta del 16 febbraio 2022 la Prima Commissione consiliare ha proceduto a far illustrare l'articolato; in quella del 6 aprile 2022 lo ha esaminato, concludendo i propri lavori ed approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Bisaglia, Sandonà con delega Gerolimetto), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari con delega Corsi, Favero con delega Cecchetto), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Speranzon e Polato). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani e Possamai Giacomo).

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267,
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”**

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.**

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, è aggiunto il seguente:

“4 bis. I consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 3 ore lavorative al mese, per ogni delega conferitagli dal sindaco tramite decreto, fino ad un massimo di 12 ore mensili, oltre ad ulteriori 6 ore mensili, se ricoprono almeno uno dei seguenti incarichi:

- a) vicepresidente del consiglio comunale;*
- b) presidente di commissione;*
- c) capogruppo consiliare.”.*

**Art. 2 - Modifica dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “*ai commi 1, 2, 3 e 4*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis*”.

Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".	3
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.	3
Art. 4 - Entrata in vigore.	3